



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MEDICI IN AFRICA - ONLUS

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita l'Associazione denominata "MEDICI IN AFRICA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)". L'Associazione prevede espressamente l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. L'associazione:
 - - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 - contribuisce al rafforzamento della presenza e dell'immagine internazionale dell'Italia e dell'Unione Europea, ponendo a questo scopo le proprie risorse umane etiche e professionali a disposizione delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo;
 - contribuisce, utilizzandone lo spirito solidaristico, alla valorizzazione di un patrimonio etico e professionale di esperti provenienti dal privato, dal mondo imprenditoriale e dalla pubblica amministrazione.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Associazione ha sede legale in Genova e, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili la cui costituzione e funzionamento è normata da apposito Regolamento, debitamente approvato dal Presidente che, per le attività che meglio possono essere gestite localmente, ne definisce l'autonomia operativa e gestionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento secondo quanto disposto dall'art. 6 n. 11 del presente Statuto.

Art. 2

(Sede e durata)

L'Associazione ha sede a Genova. La sua durata è illimitata.

Art. 3

(Finalità)

1. L'Associazione ha lo scopo di contribuire alle attività di volontariato internazionale, sviluppando la propria attività in sussidiarietà con i PVS tramite la gestione delle risorse economiche e naturali ricevute in donazione attraverso:

- a) attività di formazione di personale locale con azioni di consulenza, ricerca e relativa assistenza tecnica sia in campo sociale e sanitario sia in altri settori di attività (artigianale, energetico, infrastrutturale, etc.).
 - b) attività di formazione in campo socio-sanitario in Italia e nei PVS di operatori sanitari che intendono svolgere la propria attività nei PVS. Tale formazione avverrà mediante Corsi teorico-pratici di differente livello e sarà rivolta o a singoli o a personale appartenente ad enti o associazioni che operano nel settore della cooperazione, in particolare ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad organizzazioni di volontariato, ad associazioni di solidarietà sociale, ad organizzazioni non governative di solidarietà internazionale, a organizzazioni dedite ad iniziative di nuova imprenditorialità sociale, ai relativi consorzi e agli enti pubblici o privati che operano o intendono operare a sostegno dei PVS.
 - c) adeguata e specifica formazione, selezione, organizzazione ed invio di personale che opera nel settore socio-sanitario sia nell'ambito di progetti ideati e sviluppati dall'Associazione Medici in Africa sia nell'ambito di progetti di altre organizzazioni che operano nei PVS
 - d) adeguata e specifica formazione, selezione, organizzazione ed invio di personale che opera in settori diversi da quello socio-sanitario, ma che sono con questo correlati, sia nell'ambito di progetti ideati e sviluppati dall'Associazione Medici in Africa sia nell'ambito di progetti di altre organizzazioni che operano nei PVS
 - e) favorire la formazione anche con istituzione di borse di studio per medici, infermieri, tecnici ed operatori del settore socio-sanitario, originari dei PVS, che si impegnano ad operare nel campo della salute pubblica nei PVS.
 - f) Realizzare opportune campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei PVS, sui progetti e sulle attività svolte dall'Associazione o da altre Associazioni no-profit, sulla valorizzazione delle cosiddette medicine tradizionali e su quant'altro si ritenga utile al miglioramento delle condizioni sociali, politiche, economiche e sanitarie dei PVS
 - g) Ideare, organizzare, realizzare e finanziare, in proprio o con contributi di donatori pubblici e privati, progetti che mirano a migliorare le condizioni socio-sanitarie delle popolazioni dei PVS
 - h) Contribuire con le proprie risorse intellettuali e di personale a progetti realizzati da altre Associazioni no-profit sviluppati nei PVS.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e sanitaria operando in una logica di volontariato.
 3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 (Soci)

1. I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci istituzionali, soci sostenitori e soci onorari.
2. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.
3. Sono soci ordinari le persone che intendono operare e hanno operato con elevata professionalità in qualità di liberi professionisti oppure presso aziende private, cooperative, amministrazione dello Stato, aziende ed enti pubblici o nelle rappresentanze associative nonché nell'ambito accademico e nelle associazioni di volontariato, e/o aventi interessi nel campo della cooperazione allo sviluppo.

I requisiti richiesti per i soci sono:

- a) possedere elevate capacità tecniche, manageriali ed adeguata esperienza;
- b) essere disponibili a metterle al servizio della cooperazione internazionale e della solidarietà sociale;
- c) prestare opera a titolo gratuito e volontaristico sulla base di programmi liberamente concordati con l'Associazione. Eventuali spese autorizzate dall'Associazione ed effettivamente sostenute e debitamente documentate possono essere rimborsate al volontario nei limiti preventivamente stabiliti.

Su proposta motivata di un Consigliere e con parere unanime del Consiglio possono essere nominati dei Soci Emeriti (per attività svolte a favore dell'Associazione) ai quali non verrà richiesto il versamento della quota associativa annuale se deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. Sono soci istituzionali gli enti pubblici e privati, le imprese, le loro associazioni, altre ONLUS.
5. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che si impegnano a versare una speciale quota associativa, il cui livello minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo.
6. Soci onorari il personale sanitario dal cui curriculum risulti un'evidente attività di volontariato nei PVS
7. Le persone fisiche o giuridiche che desiderano diventare Soci presentano domanda impegnandosi ad uniformarsi ai principi di solidarietà che ispirano il presente Statuto, che deve essere accettato senza riserve, alle disposizioni impartite dagli organi sociali e a versare la quota associativa annuale. Ogni singola domanda deve essere approvata da Consiglio Direttivo con una maggioranza dei 2/3.
8. La qualifica di socio viene meno per:
 - a) recesso volontario, secondo le modalità stabilite dall'art. 4;
 - b) morte delle persone fisiche o estinzione delle persone giuridiche;
 - c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo: il socio può opporsi alla delibera ricorrendo entro trenta giorni al collegio dei Probiviri;
 - d) mancato versamento della quota associativa previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5
(Adesioni)

1. Le persone fisiche possono limitarsi ad aderire all'Associazione, contribuendo alla realizzazione delle attività sociali, a condizione di condividerne le finalità e avere gli stessi requisiti dei soci.
2. La quota associativa verrà stabilita annualmente se deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
(Diritto di recesso)

1. Ciascun socio può recedere dall'Associazione tramite comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'anno in corso.

Art. 7
(Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8
(Assemblea)

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo.
3. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni in Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe rilasciate in forma scritta ed individuale.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il mese di maggio. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve essere esposta nella sede sociale, e possibilmente comunicata per e-mail o postale o telefonica, almeno una settimana prima della data fissata per l'adunanza, La convocazione deve contenere la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
6. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, delineandone il numero sulla base dell'art. 10;

- b) eleggere i membri del Collegio dei Proviviri;
 - c) deliberare sui programmi dell'Associazione e approvare i bilanci consuntivi;
 - d) deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
 8. L'Assemblea in sede straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo oppure su domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo da parte un terzo dei soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
 9. L'Assemblea straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
 10. Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
 11. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei liquidatori occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 12. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.
 13. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9
(Presidente)

1. Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente, alla scadenza del mandato, resterà operativo per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del Presidente neoeletto.
3. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.
4. Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione, realizza quanto deliberato dagli organi statutari.
5. Il Presidente nomina il Segretario Generale.
6. È facoltà del Presidente proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Presidente e di un Segretario Generale Onorari
7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è sua facoltà nominarvi un Segretario.
8. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
9. Il Presidente approva il regolamento delle sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili e ratifica la nomina dei Coordinatori.
10. è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione, con poteri di firma nell'ambito dell'ordinaria amministrazione:
11. è responsabile della gestione del personale;
12. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente qualora nominato, ovvero in caso di sua assenza dal Segretario Generale, ovvero in assenza anche di questi dal Consigliere più anziano.

Art. 10
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo 9 membri fino a un massimo di 15, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio Direttivo deve essere composto, per almeno i 2/3, da laureati in medicina e chirurgia
3. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto dai Soci Fondatori e dai rappresentanti
- dell'Università degli Studi di Genova

- dell' Ordine dei Medici della Provincia di Genova
 - di una società che opera nel settore dell' editoria medica o dei massmedia
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non oltre tre mandati.
 5. I Consiglieri subentrati scadono con quelli in carica.
 6. Il Consiglio Direttivo, alla scadenza del mandato, resterà operativo per l'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da diramarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.
 8. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) curare l'applicazione dei deliberati dell'Assemblea, sovrintendendo agli indirizzi dell'Associazione e, su proposta del Presidente, deliberare in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
 - b) formare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all'Assemblea con propria relazione per l'approvazione;
 - c) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui casi di recesso, stabilire le quote dovute se deliberate dai soci fondatori, ordinari, istituzionali, sostenitori e aderenti e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
 - d) attribuire cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari e/o finalizzati;
 - e) istituire sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili; definire le modalità di pagamento delle quote e la percentuale da attribuire alle sedi territoriali;
 - f) individuare di volta in volta le modalità ritenute più idonee per un'adeguata informazione di tutti i soci in ordine alla convocazione dell'Assemblea, con particolare riferimento ai soci con domicilio fuori la città di Genova.
 9. I Coordinatori delle sedi territoriali partecipano alle riunioni di Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Art. 11

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti se istituito è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti dall'Assemblea.
2. Il Collegio dei Revisori eleggerà al proprio interno il Presidente del Collegio stesso.
3. Il Collegio dura in carica 3 anni ed esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 2403 e seguenti dal Codice Civile.
4. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
5. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea dei soci con relazione scritta.

Art. 12

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri se istituito è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra non Soci.
2. Al Collegio dei Probiviri vengono deferite tutte le controversie, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci.
3. Del Collegio dei Probiviri non possono far parte i Consiglieri ed i Soci con altro incarico all'interno dell'Associazione

Art. 13

(Segretario Generale e Tesoriere)

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e da lui dipende.
2. Esso svolge le funzioni della delibera di nomina presidenziale ed in particolare:
 1. sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 2. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

3. il Tesoriere dell'Associazione:

1. predisporre gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
3. provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente e ha potere di firma.

Queste funzioni, od alcune di esse, potranno essere delegate ai singoli Consiglieri previo parere favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 14

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali, sono svolte a titolo gratuito.

Art. 15

(Esercizio)

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno.
2. La tesoreria è tenuta dal Segretario Generale o da un Consigliere delegato a tale ufficio secondo quanto previsto dall'art. 13.
3. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 17

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia legale tra gli organi direttivi e i soci ovvero tra i soci ovvero tra i componenti degli organi direttivi stessi, sarà competente il Tribunale di Genova.